**MODELLO DI LETTERA DI GARANZIA RILASCIATA DA SOCIETA’ NON CONTROLLANTI CHE PERO’ DETENGONO UNA PARTECIPAZIONE NEL CAPITALE SOCIALE DEL SOGGETTO ISTANTE SUFFICIENTE A ESERCITARNE, CONGIUNTAMENTE, IL CONTROLLO, ARTICOLO 7.1, LETTERA d) ALLEGATO A** **DELLA DELIBERA DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE N. 337/07 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI**

(Lettera di garanzia delle società controllanti congiuntamente)

### Su carta intestata delle società controllanti

Spett.le

Cassa per i servizi energetici e ambientali

Oggetto: Lettera di garanzia ai sensi dell’art. 7.1, lettera d) dell’Allegato A della Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 337/2007 così come successivamente modificata e integrata.

**PREMESSO CHE**

- Le scriventi società, ……… rispettivamente con sede in……… codice fiscale/Partita IVA…………- rappresentate dai sottoscritti ………… in qualità di …………., sono società che congiuntamente configurano una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. della società ………..(controllata);

- l’allegato A della Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 337/07 (di seguito Delibera) così come successivamente modificata e integrata, ha previsto che la società garantita, in assenza di un singolo soggetto in posizione di controllo, ai fini della ammissione alle procedure concorsuali per l’individuazione degli esercenti la salvaguardia ai sensi dell’art. 1, comma 4 della Legge n. 125 del 2007, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 73 del 2007, qualora, i requisiti di cui all’articolo 7 comma 1 lettera d) della Delibera sia soddisfatto da società non controllanti che però detengano una partecipazione nel capitale sociale del soggetto istante sufficiente a esercitarne, congiuntamente, il controllo, debba essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata, congiuntamente, da tali società controllanti, a favore della Cassa per i servizi energetici e ambientali (nel seguito CSEA), che esprima l’impegno, da parte di queste ultime, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto della controllata.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

1. le scriventi società …….con la presente lettera di garanzia, avente per le scriventi valore giuridico, si impegnano a rilasciare in favore della CSEA la fideiussione prevista dall’articolo 8.2 dell’Allegato A della Delibera, nell’ipotesi in cui la fideiussione non sia stata rilasciata dalla controllata e di redigere la medesima secondo il modello “Allegato 4: modulo per la fideiussione bancaria per lo svolgimento del servizio”, previsto dal Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l’individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge n. 125 del 2007;
2. nel caso in cui la società controllata partecipi a un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), le scriventi società dichiarano di essere a conoscenza che le società partecipanti all’RTI sono le seguenti:

*indicare: a) denominazione, b) indirizzo e sede legale delle società componenti l’RTI, c) la qualità di società mandante o mandataria ,*

delle quali non sono in possesso del requisito di cui all’articolo 7 comma 1 lettera d) della Delibera, le seguenti società:

*indicare: a) denominazione della/delle società componenti l’RTI non avente/i il requisito, b) indirizzo e sede legale, c) codice fiscale/partita IVA, d) legale rappresentante;*

1. la presente garanzia avrà validità a far data dal giorno antecedente il termine di presentazione, da parte della controllata, ovvero in caso di RTI della società che ha ricevuto il mandato collettivo speciale con rappresentanza da parte delle società mandanti, della documentazione per la partecipazione alle procedure concorsuali per l’individuazione degli esercenti la salvaguardia e fino al terzo mese successivo al mese di conclusione del servizio di salvaguardia indicato nel decreto ministeriale disciplinante la durata del servizio di salvaguardia.
2. le scriventi si impegnano a comunicare qualsiasi variazione dei rapporti con la controllata che possa influire sulla situazione di controllo di cui al menzionato art. 2359 c.c.;
3. per eventuali controversie riguardanti l’interpretazione, la validità, l’efficacia e l’escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Data e luogo TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. si approvano specificatamente i punti: 3) validità della garanzia, e 5) foro competente.

Data e luogo TIMBRO E FIRMA